

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma (PagoPA), secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore ad € 12,00, ad esclusione degli incassi riferiti al tributo temporaneo, tale importo non deve essere considerato come franchigia.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge di cui all'articolo 17 e le sanzioni di cui all'articolo 53 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Solo per l'Anno 2021 il termine del 31 marzo di cui ai commi precedenti è differito al 31 maggio 2021.